

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

Prot. 10.311

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali:

CONSIDERATO che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

VISTA la proposta della REGIONE PUGLIA di declaratoria degli eventi avversi di seguito



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- PIOGGE ALLUVIONALI DAL 20/10/2007 AL 31/10/2007 NELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

DECRETA:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle PRODUZIONI e alle INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

FOGGIA

- : PIOGGE ALLUVIONALI DEL 21/10/2007, DEL 22/10/2007;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lett a), b), c), d) nel territorio dei

comuni di CARPINO, ISCHITELLA.

- : PIOGGE ALLUVIONALI DAL 20/10/2007 AL 31/10/2007;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di

CARPINO, ISCHITELLA, PESCHICI, VICO DEL GARGANO.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì 16 settembre 2008

IL MINISTRO F.to ZAIA